

AKTEN DER GESELLSCHAFT FÜR GRIECHISCHE
UND HELLENISTISCHE RECHTSGESCHICHTE

30

SYMPOSION 2024



AUSTRIAN
ACADEMY
OF SCIENCES
PRESS

SYMPOSIUM 2024

ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE KLASSE
ÖSTERREICHISCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT
ABTEILUNG ALTERTUMSWISSENSCHAFTEN

AKTEN DER GESELLSCHAFT FÜR GRIECHISCHE
UND HELLENISTISCHE RECHTSGESCHICHTE

begründet von HANS JULIUS WOLFF

HERAUSGEGEBEN VON

ATHINA DIMOPOULOU
MICHELE FARAGUNA
KAJA HARTER-UIBOPUU
ADRIAAN LANNI
PHILIPP SCHEIBELREITER

Band 30

SYMPOSION 2024

Comunicazioni
sul diritto greco ed ellenistico
(Milano, 2–4 settembre 2024)

Vorträge zur
griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte
(Mailand, 2.–4. September 2024)

a cura di / edited by
Michele Faraguna




AUSTRIAN
ACADEMY
OF SCIENCES
PRESS

Questo volume è stato finanziato con il contributo del progetto PRIN 2020 “Sharing in the Polis’: Citizenship and Society in the Greek World (VII-II Century BC)”, responsabile scientifico prof. Michele Faraguna, Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici, Università degli Studi di Milano.



POLITEIA



Editors of
Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte
since 1975:
1 (1975) – 4 (1983) H. J. Wolff
5 (1989) – 12 (1998) A. Biscardi, J. Mélèze Modrzejewski, G. Thür
13 (2001) – 19 (2007) E. Cantarella, J. Mélèze Modrzejewski, G. Thür
20 (2008) – 26 (2017) E. Cantarella, M. Gagarin, J. Mélèze Modrzejewski, G. Thür
27 (2018) E. Cantarella, M. Gagarin, G. Thür, J. Velissaropoulos
28 (2021) – 29 (2023) A. Dimopoulou, M. Dreher, M. Faraguna, K. Harter-Uibopuu, A. Lanni
30 (2024) A. Dimopoulou, M. Faraguna, K. Harter-Uibopuu, A. Lanni, P. Scheibelreiter

All rights reserved.
ISBN 978-3-7001-5072-5
Copyright © Austrian Academy of Sciences, Vienna 2026
Layout: Sarah Tafuro, Ledizioni Ledipublishing, Milano
Printed: Prime Rate, Budapest
<https://epub.oeaw.ac.at/5072-5>
<https://verlag.oeaw.ac.at>
Made in Europe.

Accepted by the publication committee of the Division of Humanities
and Social Sciences of the Austrian Academy of Sciences by:

Michael Alram, Rainer Bauböck, Andre Gingrich, Hermann Hunger,
Sigrid Jalkotzy-Deger, Nina Mirnig, Renate Pillinger, Franz Rainer, Oliver Jens Schmitt,
Danuta Shanzer, Waldemar Zacharasiewicz

This publication was subject to international and anonymous peer review.
Peer review is an essential part of the Austrian Academy of Sciences Press evaluation process.

Before any book can be accepted for publication, it is assessed
by international specialists and ultimately must be approved by the
Austrian Academy of Sciences Publication Committee.

The paper used in this publication is DIN EN ISO 9706 certified
and meets the requirements for permanent archiving of written cultural property.

Contact address for product safety:
Austrian Academy of Sciences Press
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, A-1010 Wien
Tel.: +43-1-51581-3420
E-Mail: verlag@oeaw.ac.at

INDICE

Michele Faraguna Premessa	11
Gerhard Thür (Wien) In Memoriam Hans-Albert Rupprecht (16. April 1938 – 13. Februar 2024)	15
Lene Rubinstein (London) Aegean Networks: Dissemination of Legal Culture from the Archaic to the early Hellenistic Period	19
Athina Dimopoulou (Athens) The Multiple Channels of Exchange of Legal Concepts Among the Greeks: Response to Lene Rubinstein	45
Ilias Arnaoutoglou (Athens) A Shred of Reconciliation in Early Classical Eleia	53
Nikolaos Papazarkadas (Athens and Berkeley) The <i>Hetaireiai</i> of Ledrinoi: Response to Ilias Arnaoutoglou	71
Winfried Schmitz (Bonn) Wiedergutmachung Fordern	79
Edward M. Harris (Durham and Edinburgh) The Extradition of Criminals in Ancient Greece and the Status of the Helots: Response to Winfried Schmitz	107
Mirko Canevaro (Edinburgh) Class and Greek Law: For the Elite, by the Elite?	117
Stefano Ferrucci (Siena) Per una definizione del conflitto di classe nella <i>polis</i> greca: osservazioni sul rapporto tra classe, deliberazione e <i>politeia</i> . Risposta a Mirko Canevaro	153
Philipp Scheibelreiter (Wien) Reisegeld, Lösegeld, Kredit. Zu den Finanztransaktionen in Demosthenes 53 (gegen Nikostratos)	163
Michele Faraguna (Milan) [Demosthenes], <i>Against Nicostratus</i> : Response to Philipp Scheibelreiter	217

Alain Bresson (Chicago) The <i>oktōbolos eisphora</i> of Messene: Date and Context	229
David M. Lewis (Edinburgh) Military Labour in the <i>Oktobolos Eisphora</i> Dossier: Response to Alain Bresson	257
Maria Youni (Komotini) Recognition or Agreement? Or How to Use <i>Homologia</i> in Greek Epigraphy	265
Laura Pepe (Milano) Alle origini della <i>ὁμολογία</i> . Risposta a Maria Youni	295
Donatella Erdas (Milano) A tutela del creditore: osservazioni sui prestiti di privati stranieri alle <i>poleis</i> di Amorgo	301
Uri Yiftach (Tel Aviv) Reprisal without Limits: the Horrendous Case of IG XII,7 67b. Response to Donatella Erdas	321
Éva Jakab (Budapest) Konsens, Vorleistung, Urkunde: Landpacht im ptolemäischen Ägypten	329
Carlos M ^a Sánchez-Moreno Ellart (Valencia) Über das Problem der Natur des Pachtvertrags im Papyrusrecht: Zweckverfügung oder Konsensvertrag? Antwort auf Éva Jakab	359
Thomas Kruse (Wien) Zur Funktion der <i>epikatabole</i> beim Anfall der Darlehenshypothek im ptolemäischen und römischen Ägypten	367
Andreas Victor Walser (Zürich) Die ΕΠΙΚΑΤΑΒΟΛΗ als Eigentumsübertragung. Antwort auf Thomas Kruse	389
José Luis Alonso (Zürich) The Multiplicity of Real Securities in the Papyri: A Hypothesis	401
Patrick Sängler (Münster) Jewish Oath Practice and Community: The Petitions of P.Polit.Iud.	439
Lucia Criscuolo (Bologna) Il contratto giurato nel <i>politeuma</i> giudaico del Herakleopolites. Risposta a Patrick Sängler	453

Lorenzo Gagliardi (Milano) Contributo all'inquadramento dogmatico dell' <i>isopoliteia</i> dei trattati bilaterali ellenistici	459
Christel Müller (Paris) Contribution to the Theoretical Framing of <i>isopoliteia</i> in Hellenistic Bilateral Agreements: Response to Lorenzo Gagliardi	485
Alberto Maffi (Milano) Il Codice di Gortina come risposta alla transizione verso un'economia monetaria	495
Gerhard Thür (Wien) Geld in Gortyn. Antwort auf Alberto Maffi	513
Michael Gagarin (Austin, TX) The Laws of Post-Classical Crete	521
Anna Magonetto (Pisa) The Laws of Post-Classical Crete. Risposta a Michael Gagarin	531
Indice delle fonti citate	539
Lista dei partecipanti	553

STEFANO FERRUCCI (SIENA)

PER UNA DEFINIZIONE DEL CONFLITTO DI CLASSE
NELLA *POLIS* GRECA:
OSSERVAZIONI SUL RAPPORTO TRA CLASSE,
DELIBERAZIONE E *POLITEIA*.
RISPOSTA A MIRKO CANEVARO

1. La centralità delle dinamiche di classe nell'analisi storica merita di essere rilanciata e valorizzata nelle prospettive di studio per il mondo antico. L'impostazione che Mirko Canevaro ha presentato è di grande rilievo, per la chiave di lettura storica privilegiata e per l'attenzione a fornire una cornice metodologica meditata e aggiornata. Il dialogo con le scienze sociali è decisivo per riflettere sulla nozione stessa di classe e sulle forme specifiche che essa assume nel mondo greco, nelle relazioni tra gruppi sociali diversi e tra i loro interessi.¹ Altrettanto imprescindibile, naturalmente, è l'attenta analisi delle modalità con cui le fonti antiche richiamano i rapporti e i conflitti tra gruppi sociali distinti e di norma contrapposti, spesso – ma non sempre – in modo binario. Santo Mazzarino nel *Pensiero Storico Classico*, circa 60 anni fa, aveva già affermato che nel pensiero storico greco di età classica e in particolare nel IV secolo il conflitto tra ricchi e poveri costituiva “il” tema dominante nella rappresentazione del presente delle *poleis* e nell'interpretazione del loro passato, un tema che Mazzarino vedeva strettamente connesso, in particolare all'interno della scuola socratica, con quello della giustizia e quindi delle leggi.²

¹ Alla ricca e aggiornata serie di riferimenti richiamati da Canevaro vorrei solo aggiungere, per il versante italiano e in relazione a temi di storia politica e sociale più che legale, Mazzarino (cfr. nota successiva); Musti 1981; 1986; 1995. Sull'uso di prospettive marxiste, spesso assai poco omogenee, nell'analisi della democrazia e in particolare nello studio dell'*Athenaion politeia* dello pseudo-Senofonte cfr. Ferrucci 2020, 269-279 e nn. 52, 72; Müller 2020, 237-256.

² Mazzarino 1963, I, 471-472 («Mai nessuna epoca, nella storia della cultura antica, parlò di “ricchezze” e “povertà” con l'insistenza tenace con cui ne discuteva il 4° secolo a.C.»), incentrato sulla produzione storiografica più che giuridica ma fondamentale per mettere in luce come, almeno nel IV secolo a.C. e in relazione alla dialettica tra storiografia tucididea ed elaborazione socratica, il mondo greco avesse piena consapevolezza della centralità della dinamica del rapporto di classe per gli eventi storici e politico-costituzionali; cfr. anche pp. 438 ss. per il tema del conflitto di classe in Aristotele.

Canevaro ha delineato in modo insieme chiaro e articolato, nella prima parte del suo intervento, le fondamenta di questa prospettiva e alcune necessarie cautele per non riproporre schemi di lettura superati o rivelatisi poco produttivi e ha illustrato su basi molto solide come interagire con quelle categorie, come aggiornarle e, eventualmente, ripensarne alcuni tratti. L'uso di categorie marxiane non dovrebbe spaventare lo storico, anche lo storico del diritto. Mi sembra che il lavoro di Canevaro abbia ben messo in luce come una premessa indispensabile riguardi il valore euristico del concetto di classe e come esso si applichi al mondo greco. In questo senso, sembra necessario che la nozione stessa di classe sia da inquadrare in modo specifico nel paesaggio sociale greco, in particolar modo in relazione alla complessa realtà sociale dell'Atene classica. L'approccio "olistico" allo studio delle relazioni di classe – e delle implicazioni sul terreno della storia del diritto – proposto da Canevaro, così come le sue perplessità verso rappresentazioni esclusivamente elitarie delle dinamiche politiche, legislative e giudiziarie, che finiscono per accogliere in modo molto parziale la complessità delle interazioni tra classi, mi sembrano costituire una preziosa indicazione sulla strada da percorrere.

2. Il primo spunto che vorrei introdurre riguarda la questione del legame tra classi sociali e forme di *politeia*, un legame molto chiaramente presente e anzi fondante nelle riflessioni del mondo greco, soprattutto (ma non solo) in Aristotele. Parto dal problema della modalità di individuazione delle classi. Le opzioni fornite dalle discussioni greche sono, in fondo, limitate. Come si applicano la nozione flessibile di classe e il suo riconoscimento come un "fatto storico" alle formulazioni e prospettive che le fonti greche ci offrono? La prima è più prevedibile distinzione è quella dicotomica tra *πλούσιοι / πένητες*, affiancata con le formulazioni alternative (*εὐποροί / ἄποροι; γνῶριμοί/δημοί; χρηστοί / πονηροί; ἄριστοι ο βέλτιστοι / χείρους* eccetera), che possono grosso modo corrispondere all'opposizione tra *leisure class / working class*, o *upper e lower class*, classi dominanti e classi subalterne.³ Ciascuna delle coppie, tanto greche quanto moderne, comporta uno scarto non irrilevante di *focus*, ma mantiene, alla base, la centralità di un'opposizione binaria (almeno tra i liberi). È lo schema adottato dal Vecchio Oligarca, come è noto, ma si trova frequentemente in Aristotele e in un'infinità di ricorrenze tra storiografia, oratoria, teatro. Una visione più articolata tuttavia introduceva una terza classe, quella dei *μέσοι*, a partire dalle *Supplici* di Euripide;⁴ una categoria di cittadini "di mezzo" era implicitamente

³ La qualificazione aristotelica sembra suggerire che con *ἄποροι* si connotino coloro che dovevano lavorare per vivere, anche se, da un punto di vista patrimoniale, non necessariamente poveri, cfr. Accattino 2013, 176-182.

⁴ Eur. *Suppl.* 238-245; cfr. Musti 1995, 44-7 e 374 n. 10, un'immagine evanescente dei *mesoi* nel V secolo a favore del modello della contrapposizione sociale binaria, si ritrova invece, ad esempio, in Vannier 1984; Carter 1986, 88-98; l'oratoria giudiziaria ateniese mostra profili patrimoniali di cittadini ateniesi che sembrerebbero rientrare nel novero dei *mesoi*, benestanti ma non di livello liturgico (assumendo che questo sia un confine plausibile per indicare gli *euporoi*, come in Arist. *Pol.* IV 1291a 33-34), cfr. ad es., per la testimonianza di

presupposta da Pericle nell'*epitafio*, ad esempio quando richiamava le “belle case private”, quelle connotate dal livello di εὐπρέπεια (2. 38. 1), che è più della sussistenza ma meno della σεμνότης ο πολυτέλεια delle case dei ricchi che scandalizzavano Demostene nella *Terza olintiaca*, contrapposte a un livellamento delle abitazioni dei *leaders* ateniesi dell'inizio del V secolo, la cui storicità appare peraltro assai dubbia.⁵ Questi e altri sollievi dalla fatica erano disponibili per gli Ateniesi: non garantiti a tutti, ma, in astratto, aspirazione legittima, ideologicamente non preclusa e graduata secondo le diverse condizioni economiche e sociali dei cittadini.

Nell'elaborazione di una sociologia del benessere nella comunità, i testi più vicini alle teorie democratiche includono diverse realtà sociali che hanno accesso a quel benessere e articolano in modo più complesso la realtà sociale della *polis* rispetto alla contrapposizione binaria. Anche Aristotele evocava i *mesoi* come la salvezza della città, ma non li poneva al centro della democrazia *teleutaia* – al contrario del Teseo di Euripide e, direi, di Pericle –.⁶ La ricerca del *cui prodest* delle leggi democratiche ad Atene potrebbe dunque rivelarsi preziosa per cogliere la dinamica (ed eventualmente le oscillazioni) del rapporto tra i *mesoi* e i *penetes*, nel delineare i confini della “lower class” e della sua *agency*, nel precisarne i rapporti con la *middle class* (se solidali, antagonistici o, come sembra più plausibile, variabili) mettendone in luce gli obiettivi specifici, anche in relazione alle diverse sotto-categorie collegate a occupazioni e interessi particolari. L'associazione tra *politeiai* e interessi di classe riprende, indubbiamente, un'impostazione del problema elaborata dal pensiero politico greco, in particolare da Aristotele.⁷ Se l'opposizione non è binaria, la ricerca esclusiva del soddisfacimento di interessi specifici e propri di una sola parte, di una sola classe, non può tuttavia costruirsi in modo altrettanto radicale e totalizzante rispetto a uno scontro diretto e immediato tra ricchi e poveri in cui chi vince prende tutto – anche sotto il profilo legislativo e istituzionale. La complessità ateniese credo suggerisca la

Iseo, Ferrucci 1998, 92-5, 100-2; 2005, 19-23, 38-43.

⁵ Dem. III 25-26; XXIII 206; XIII 29. Per un inquadramento sul significato sociale del richiamo alle dimore private e l'elaborazione di un *topos* egualitario nei passi di Demostene cfr. Ferrucci 1996.

⁶ Sul ruolo di un richiamo alla classe media in Pericle e, in generale, nei testi che rimandano a una «teoria democratica della democrazia» cfr. Musti 1985; 1995, 3 ss., 195 ss. per una lettura che si discosta da quella di Hansen 1974; 2003, 142 ss. Aristotele, *Pol.* IV 11, 1295b 39 – 1296a 16, indicava come nelle città grandi i *mesoi* fossero presenti in misura quantitativamente rilevante e concorressero ad abbassare il tasso di conflittualità nella *polis*, aggiungendo che le democrazie sono più sicure e durature delle oligarchie grazie al *ceto medio* (διὰ τοὺς μέσους); cfr. Besso 2014, 255-9; Gastaldi 2024, 75-7. I *mesoi* sono definiti da Aristotele come terza componente accanto a *euporoi* e *aporoi* (*Pol.* IV 3, 1289b27-38): la loro fisionomia sociale è anzitutto di carattere economico-patrimoniale ma si caratterizza poi per le attività svolte e per il fatto di dover lavorare per vivere; cfr. per un eccellente inquadramento del passo Pezzoli 2014, 178-181; per le implicazioni sulla classificazione delle *politeiai* Bertelli 2018, 94-6. La questione più rilevante è se i *mesoi* siano socialmente assimilabili al *demos*, anche se economicamente ben distinti dai poveri in senso stretto.

⁷ Come notato da Canevaro, i passi più espliciti in tal senso sono Aristotele, *Politica* 3.7-8, 1279a 22-1280a 6; 4.4, 1291b 11-37; 4.12, 1296b 24-30; 6.1, 1316a 22-28.

necessità di articolare il legame tra atti legislativi e promotori e/o beneficiari sociali in una forma capace di dar conto di quella complessità. Aristotele introduce i *mesoi* come elemento equilibratore delle dinamiche conflittuali della *polis* e questo anche mi sembra possa essere un aspetto da approfondire in relazione al *class struggle*: davvero la classe media si astiene da comportamenti conflittuali? O non li trasferisce su piani diversi e meno immediatamente percepibili?

A questa si affianca una questione di carattere più generale, in rapporto alle prospettive ideologiche presenti nelle fonti: qual è lo spettro entro il quale si colloca, nel rapporto con la posizione dominante di un gruppo sociale, l'idea dell'"interesse comune" (*koinon*)? E quale, sia a livello dogmatico che nella prassi legislativa ateniese, il confine tra interventi legislativi per l'intera comunità e interventi diretti a soddisfare i bisogni di una sua componente particolare?

3. Provo ad approfondire il punto. Un aspetto che distingue le caratterizzazioni delle democrazie provenienti dai suoi sostenitori da quelle degli oppositori risiede nella capacità dei regimi democratici di far convivere e partecipare gruppi diversi, per estrazione sociale, cultura, ricchezza, mezzi, persino stili di vita, assicurando a tutti un riconoscimento paritario, certamente sul piano formale ma, entro i limiti consentiti dalle circostanze, anche sostanziale. Le leggi svolgono da questo punto di vista un ruolo decisivo: per menzionare ancora l'*epitafio*: *κατὰ τοὺς νόμους ... πᾶσι τὸ ἴσον*. La sovranità delle leggi è un principio che, una volta introdotto in una comunità politica, si auto-alimenta, espandendosi entro la società a coinvolgere progressivamente gruppi, settori, classi originariamente esclusi: è una premessa di grande valore per inquadrare il tema.⁸ L'estensione dello stato di diritto, del *rule of law*, è dunque un processo che porta necessariamente alla democrazia? Sul piano astratto si potrebbe rispondere affermativamente e certo le democrazie antiche, quella ateniese in testa, lo pensavano, come attestano le affermazioni di Eschine e Licurgo, una celebrazione dello stato di diritto rivendicato nel suo luogo d'elezione, il tribunale popolare, combinando argomenti politici, giuridici, procedurali.⁹ Anche gli Spartani, non c'è dubbio, ritenevano il loro stato ben governato e la loro *eunomia* prevedeva certo la stretta osservanza delle leggi.¹⁰ Il crinale passa non tanto attraverso il rispetto del *nomos*, quanto attraverso la disomogeneità sociale di coloro che sono chiamati ad osservarlo – ma anche a stabilirlo –, indipendentemente dalla loro identità sociale. Il tema della società di *ὄμοιοι* è infatti centrale nelle voci meno favorevoli quando non esplicitamente contrarie alla democrazia (dal Vecchio Oligarca a Platone ad Aristotele, sia pure con importanti scarti al loro interno) mentre non è una condizione richiesta dalle teorizzazioni democratiche, nelle quali vale semmai la valorizzazione di ciò che rende tutte le diverse componenti della società dei cittadini comunque riconoscibili sotto la comune designazione di *politai*. Nella democrazia ateniese sono Ἀθηναῖοι a pieno

⁸ Musti 1995, 148-172; Harris 2006 e 2013.

⁹ Aeschin. *c. Tim.* [I], 4-6 e Lyc. *c. Leocr.* [I] 4.

¹⁰ Sia sufficiente richiamare Erodoto 7. 102-4 e la formulazione legata al *nomos despotēs*.

titolo tutti i *politai*, dai più ricchi ai più poveri e, anzi, la democrazia si qualifica per aver sottratto a censo e rango la funzione di selezionare l'accesso alle funzioni principali (deliberativa, giudiziaria e magistratuale secondo i *tria moira* aristotelici).¹¹ La convinzione che ogni classe imponesse, quando in posizione di forza, i propri interessi – i ricchi nelle oligarchie, il *demos* e i poveri nelle democrazie; ancora i ricchi, ma con il beneplacito dei poveri ricondotti a una condizione di dipendenza anzitutto (ma non solo) economica nei fautori della *patrios politeia*¹² – allontana la possibilità che la diversificazione sociale che connota la democrazia, in forme e con rapporti di forza mutevoli nel tempo, possa riflettersi o persino guidare le pratiche legislative e la stessa elaborazione dell'idea di giustizia verso un punto di mediazione capace di soddisfare gli esponenti di quella diversità.

Difficile negare che, come nota Canevaro, i rimproveri dei fautori di un sistema politico ai propri avversari sono spesso speculari: i democratici accusano le oligarchie di stabilire leggi nell'interesse dei ricchi, gli oligarchici la democrazia di favorire, con le leggi, i poveri. Esempificazioni della casistica nei due sensi sono facili da trovare. Mi sembra che ci sia però, da questo punto di vista, un distinguo necessario. L'oligarchia disconosce intenzionalmente e formalmente potere e diritti ai membri del *demos* e ai poveri: per sua natura, esclude.¹³ Il Vecchio Oligarca intendeva l'*eunomia* come un asservimento del *demos* ai *beltistoi*; una condizione che si può confrontare con la descrizione che nell'*Athenaion Politeia* Aristotele attribuiva alla condizione dell'Ate-ne pre-soloniana: una *politeia* rigidamente oligarchica con feroce esercizio della posizione dominante dei ricchi verso i poveri.¹⁴ Mi sembra che, nel valutare le legislazioni delle *poleis* greche in relazione alla *agency* delle classi sociali, si debba distinguere tra governi oligarchici e democratici: fermo restando che in entrambe le *politeiai*, come indica anche Aristotele, si può riscontrare un pieno rispetto della sovranità delle leggi,

¹¹ Altro problema è, naturalmente, quello dell'influenza che ciascun gruppo o membro della collettività riesce effettivamente ad esercitare: su un piano generale risposte convincenti sono state proposte da Canevaro 2017a; 2023; cfr. anche Barbato 2020, Esu 2024. Il riconoscimento degli elementi culturali che definiscono il *demos* e il loro rapporto con un sistema di valori aristocratico è un aspetto rilevante della questione e proprio Canevaro ha portato i maggiori contributi recenti sul tema – e su quello, per molti aspetti connesso, della mobilità sociale: cfr. ad es. Canevaro 2017b e 2022.

¹² Sulla formalizzazione aristotelica (*Ath. pol.* 28. 5; 29. 3; 30-32) che indica la nascita di un 'terzo polo' moderato che supera il bipolarismo democrazia/oligarchia cfr. Musti 1995, 176-184.

¹³ La formulazione più chiara del carattere inclusivo della democrazia ed esclusivo dell'oligarchia è nel discorso di Atenagora, Thuc. 6. 39. 1-2, sul quale cfr. Musti 1995, 349 n. 2; Mosconi 2022, 74-85, 132-45; per una contestualizzazione del discorso di Atenagora nel quadro delle vicende siracusane degli anni della guerra del Peloponneso cfr. Giangiulio 2015, 89-95; Inriero 2021, 92-8.

¹⁴ Arist. *Ath. Pol.* 2. 2, 3. La sovrapposizione dei membri del *demos* con gli schiavi è motivo ricorrente, declinato in modo assai diverso da Aristotele, che non la approvava nel passo appena citato, e, ad esempio, nel Vecchio Oligarca, che la trovava invece desiderabile (Ps. Xen., *Ath. Pol.* 1. 8-9); i sostenitori della democrazia giustificavano la loro rivendicazione della più alta forma di libertà associata alla loro *politeia* con la capacità di assegnare a tutti cittadini facoltà che li distinguessero dagli schiavi, Arist. *Pol.* VI 2, 1317a 40-b 17.

la centralità del gruppo al potere e dei suoi interessi è strutturalmente prevista nelle oligarchie, assai meno definita nelle democrazie, nelle quali quel gruppo di potere non è così facilmente identificabile, soprattutto in ragione della sua appartenenza di classe, e i rapporti di forza possono mutare senza incrinare la stabilità istituzionale. Le oligarchie sono unidirezionali in questo senso, la *agency* è tutta rivolta ai membri del gruppo dominante e ai loro interessi specifici. In democrazia la *agency* delle classi socialmente (ma non politicamente) inferiori è certamente in primo piano, ma non direi che il potere si accentri in modo esclusivo su di esse.¹⁵

La democrazia introduce un cambio di paradigma che origina dalla definizione specifica del principio di uguaglianza insito nella cittadinanza. Per tornare alla fondamentale formulazione periclea dell'*Epitafio*, nel *pasi to ison*, il *pasi* non ha connotazione di classe, è inclusivo e comprende anche i ricchi, gli aristocratici, persino gli oligarchici. Non solo sul piano delle tutele e dei diritti: anche su quello della *agency* politica e del potere, come l'autore dei *Dissoi logoi* (7. 5-6), non senza un certo gusto paradossale, indicava nel ritenere poco saggia l'attribuzione delle cariche per sorteggio ad Atene, perché avrebbe potuto premiare anche un avversario della democrazia.

4. Passo a qualche considerazione sui casi specifici presentati da Canevaro. La casistica è ricca e molto ben selezionata e mi limiterò ad alcune annotazioni a margine. La legge richiamata dalla *contro Ebulide* sulle sanzioni per chi offende lavoratrici o lavoratori nell'*agora* è squisitamente democratica, nel senso della protezione di una classe debole a partire dalla sua *timè*.¹⁶ Una legge che include gli *agoraioi* nella tutela della loro reputazione sociale, senza escludere per questo altri. Si può fare un confronto con la legge di Tebe richiamata da Aristotele nel terzo libro della *Politica*, con la quale si esclude dalla partecipazione alle *archai* chi abbia svolto commerci nell'*agorà* nel decennio precedente: ἐν Θήβαις δὲ νόμος ἦν τὸν διὰ δέκα ἐτῶν μὴ ἀπεσχλημένον τῆς ἀγορᾶς μὴ μετέχειν ἀρχῆς.¹⁷ La legge democratica difende i lavoratori dell'*agorà* e non richiede alle altre classi se non di rispettare la tutela imposta. Il suo valore, tanto concreto quanto simbolico, è chiaro: gli *agoraioi* sono inclusi a pieno titolo nella cittadinanza e la loro *timè* è protetta. A Tebe chi ha frequentato l'*agorà* è al contrario escluso, anche se ricco. Se anche, come ha suggerito Lupi in un bell'articolo di qualche anno fa, dietro la norma si nascondesse un rito di passaggio nella *antropopoiesi* dei Tebani, sulla falsariga di quella spartana, la prescrizione

¹⁵ Non mi dilungo qui sull'esempio di Callicle usato da Canevaro (ne ho scritto in Ferrucci 2013, 43 ss), ma mi limito a osservare che, se le posizioni espresse nel *Gorgia* hanno certo una coloritura di classe, esse avvengono dentro il quadro della democrazia e distinguono in modo chiaro la posizione di Callicle rispetto a quella del Vecchio Oligarca: se pur da avversario e antagonista di classe, Callicle partecipa al gioco democratico e così facendo ne avalla la legittimità.

¹⁶ Dem. 57. 30; cfr. sulla legge Loddo 2018; Poddighe-Loddo 2022, 116-20.

¹⁷ Arist. *Pol.* 3. 5, 1278a 26-27. Sulla legge, oltre al commento di Accattino 2013, 166-70, cfr. Moggi 2017, 405-22; si veda anche Arist. *Pol.* V 6, 1305b 2-18 sul caso di Massalia, con l'ottimo commento di De Luna 2016, 356-8.

legislativa si rafforza con una pratica culturale e formativa incentrata sul biasimo verso l'agorà e le attività che vi si svolgono.¹⁸ Aristotele menziona la legge di Tebe all'interno di una discussione su quale posto i lavoratori devono avere nella *politeia*: quanto ampia è la protezione della loro posizione? Per il filosofo, un'aristocrazia esclude dalla piena cittadinanza tanto *banausoi* quanto *thetes*; un'oligarchia esclude i poveri (cioè, i *thetes*), ma non sempre i *banausoi*, perché i *technitai* possono anche essere ricchi; «in alcune *politeiai*» (certamente la democratica), è necessario che siano cittadini *banausoi* e *thetes* – ma, naturalmente, non solo loro. L'oligarchia nega, in forme e misure certo molte diverse, la cittadinanza ai poveri; la democrazia non fa lo stesso con i ricchi (al massimo, può renderne alcuni *atimoi*, come lamenta il Vecchio Oligarca). Che *demos* non significhi la stessa cosa per gli oligarchici e per i democratici è fatto ben noto: per questi ultimi, comprende, almeno formalmente, anche i “nemici di classe” del popolo. In democrazia quanti sono pari giuridicamente non sono uguali, omogenei, ὁμοιοί, dal punto di vista sociale ed economico. Ma hanno gli stessi diritti, il che significa che i loro interessi diversi hanno la stessa legittimità, almeno come principio generale.

5. Sulla *Procedural agency* sono d'accordo sia nella presentazione generale di Canevaro che su quanto dice a proposito della *epheis*;¹⁹ segnalo tuttavia l'affermazione dell'*Athenaion politeia* aristotelica rispetto al fatto che Solone riconobbe ai teti e alla massa “solo” il diritto di *ekklisiazein kai dikazein*. Quel “solo” ha un forte significato e mostra come le procedure prendono un valore politico (e giuridico) pregnante a fronte delle condizioni sostanziali cui si accompagnano: se il potere è in mano ai magistrati, reclutati con requisiti censitari e di rango che escludono le classi inferiori, la procedura di partecipazione all'assemblea e tribunali ha impatto politicamente limitato sulla collettività. I tre provvedimenti *demotikotatoi* di Solone (abolizione della schiavitù per debiti, la possibilità per chiunque volesse di chiedere giustizia contro chi gli avesse fatto ingiustizia e la *epheis*) vanno dalla parte del *demos* ed esprimono principi certo condivisi dalla cultura giuridica della democrazia ateniese classica, ma non producono perciò una democrazia, al massimo ne costituiscono un presupposto (la ἀρχὴ τῆς δημοκρατίας, come appunto la definisce Aristotele, è, al più, una premessa alla democrazia).²⁰

Sulla caratterizzazione dei tribunali popolari come luogo istituzionale egemonizzato dalle classi popolari²¹ credo si possano approfondire gli aspetti di una dialettica

¹⁸ Lupi 1996; le sue posizioni sono discusse in Moggi 2017, 401-2.

¹⁹ Un eventuale passo ulteriore rispetto al tema giudiziario sarebbe nello stabilire, all'interno del regime democratico, la correlazione tra l'identità dei “pari” in una *politeia* con l'appartenenza di classe: i *politai* sono formalmente “pari” anche se distribuiti in realtà sociali disomogenee. Lo stesso *demos*, inteso in senso civico, non coincide con un'unica categoria sociale né si presenta come unità sociale uniforme.

²⁰ Arist. *Ath. pol.* 7. 3 (τοῖς δὲ τὸ θητικὸν τελοῦσιν ἐκκλησίας καὶ δικαστηρίων μετέδωκε μόνον.); 9. 1

²¹ Canevaro 2017b.

dei valori 'popolari' intesi come specifici di una classe e di quelli assunti come comuni alla collettività e ridefiniti nella negoziazione delle posizioni legate ai singoli casi discussi. Da questo punto di vista, ammetto che l'uso della nozione di giustizia popolare che Canevaro propone mi sembra richieda di essere meglio precisata. Mi chiedo se intravedere una connotazione antropologicamente distinta tra giustizia delle élite e giustizia popolare nelle forme di spettacolarizzazione e condivisione pubblica delle sanzioni per alcuni crimini non sottovaluti un'evoluzione della sensibilità giuridica cui partecipano, come destinatari se non come promotori, anche le classi inferiori, quando sono coinvolte attivamente nell'amministrazione della giustizia, tra aspetti tradizionali e riformulazioni o risemantizzazioni successive. In relazione all'esempio delle leggi sull'adulterio, il caso dell'adulterio di Ares e Afrodite cantato nel libro VIII dell'*Odissea*, che non manca di 'spettacularizzare' la procedura, si inserisce nella cultura giuridica e insieme sociale che i poemi esprimono e che mi risulta difficile considerare non elitaria. Su un piano più propriamente storico-legale, che le sanzioni pecuniarie presenti nel codice di Gortina siano l'espressione di una realtà oligarchica mentre la presenza giuridicamente riconosciuta di sanzioni fisiche, ad Atene, si denoti come un tratto popolare (in senso specificamente sociale) è una conclusione necessaria? E, se anche così fosse, mi chiedo se la nozione di *popular justice* va intesa come un *empowerment* dei deboli e dei poveri, o non piuttosto come concessione a una moralità considerata 'popolare', con una riduzione della ricerca di giustizia in una dimensione di *circenses* idonea a blandire il *demos*. Ho qui forzato la questione allo scopo di suggerire una possibile problematizzazione del tema, che potrebbe essere utile definire in maniera più articolata: che il sistema giudiziario ateniese sia organizzato intorno alla piena legittimazione dei valori che i *politai* portano con sé è un dato che pare anche a me caratteristico e non discutibile, a partire dalla considerazione che sono i membri del *demos* a comporre le giurie. L'individuazione di componenti specifici per i valori che sarebbero propri ed esclusivi del *demos* inteso come classe sociale richiede tuttavia, mi sembra, di essere svolta con molta attenzione a non estendere più del lecito l'assimilazione tra appartenenza sociale ed elaborazione di valori specifici e propri di un gruppo.

6. La ricerca di altre leggi da prendere in considerazioni in rapporto all'impostazione data da Canevaro alla sua ricerca sarebbe qui futile: il campo di applicazione delle sue premesse metodologiche è evidentemente enorme e una raccolta sempre più ampia di esemplificazioni costituirà, immagino, uno degli obiettivi della ricerca sua e del suo gruppo di lavoro. Più come curiosità personale richiamo alcuni esempi che a me sembrano possibili fertili sviluppi di approfondimenti, tra i molti possibili. Oltre a casi forse più prevedibili, dalla legge periclea sulla cittadinanza ai provvedimenti a favore di orfani e vedove di guerra, spesso ricondotti a forme di assistenzialismo di stampo democratico ma presenti, secondo Aristotele, già nella formulazione dell'*ariste politeia* proposta da Ippodamo di Mileto, che credo trarrebbero nuova luce interpretativa se analizzati secondo la prospettiva esposta da Canevaro, richiamo, in conclusione,

la legge sulle acque per la concia delle pelli, recentemente oggetto di un importante commento di Roberta Fabiani: se pur connessa con motivazioni di ordine sacrale,²² la legge presenta importanti ricadute di ordine sociale nell'organizzazione dell'attività lavorativa della concia per l'introduzione di divieti topografici e ambientali che ne limitano la diffusione, segnalando un conflitto tra aree della città occupate da edifici cultuali e la presenza di attività produttive invasive. Gli aspetti cultuali e religiosi sono stati molto ben evidenziati dal lavoro della Fabiani, ma le implicazioni sociali mi sembra possano essere ulteriormente approfonditi, nella direzione indicata da Canevaro.

Queste suggestioni sono solo una piccola testimonianza della ricchezza della proposta di Canevaro. La prospettiva che ci ha esposto è di sicura rilevanza e non c'è da dubitare che apporterà risultati di rilievo nel ridefinire i contorni del rapporto tra legiferazione e conflitto di classe.

stefano.ferrucci@unisi.it

BIBLIOGRAFIA

- Accattino, P. - Curnis, M. (a cura di), *Aristotele, La Politica, Libro III*, Roma 2013.
- Barbato, M., *The Ideology of Democratic Athens. Institutions, Orators and the Mythical Past*, Edinburgh 2020.
- Besso, G., *Commento*, in Besso G. - Canevaro, M. - Pezzoli, F. - Curnis, M. (a cura di), *Aristotele, La Politica, Libro IV*, Roma 2014.
- Canevaro M., *The Rule of Law as the Measure of Political Legitimacy in the Greek City States*, «Hague Journal on the Rule of Law» 9 (2017), 211-36.
- Canevaro, M., *The Popular Culture of the Athenian Institutions: "Authorized" Popular Culture and "Unauthorized" Elite Culture in Classical Athens*, in L. Grig (ed.), *Locating Popular Culture in the Ancient World*, Cambridge 2017, 39-65.
- Canevaro, M., *Social Mobility vs. Societal Stability. Once again on the Aims and Meaning of Solon's Reforms*, in J. Bernhardt and M. Canevaro (eds), *From Homer to Solon: Continuity and Change in Archaic Greece*, Leiden 2022, 363-413.
- Canevaro, M., *La sovranità della legge come criterio di giudizio costituzionale – tra democrazia e oligarchia. Risposta a Robert Wallace*, in P. Scheibelreiter (ed.) *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Vienna 2023, 131-42.
- L.B. Carter, *The Quiet Athenian*, Oxford 1986.
- M.E. De Luna, *Commento*, in M. E. De Luna – C. Zizza – M. Curnis (a cura di), *Aristotele, La Politica, Libro V-VI*, Roma 2016.
- Esu A., *Divided Power in Ancient Greece. Decision-Making and Institutions in the Classical and Hellenistic Polis*, Oxford 2024.

²² Fabiani 2018, 395-6.

- Fabiani, RF., *La concia delle pelli e le acque dell'Ilisso: osservazioni su un documento normativo a carattere religioso (IG P² 257)*, «Hormos» 10 (2018), 372-406.
- Ferrucci S., “*Belle case private*” e case tutte uguali nell’Atene del V sec. a.C., «RFIC» 124 (1996), 408-434.
- Ferrucci S., *L’Atene di Iseo. L’organizzazione del privato nella prima metà del IV sec. a.C.*, Pisa 1998.
- Ferrucci S., *Iseo. La successione di Kiron*, introduzione, testo critico, traduzione e commento a cura di Stefano Ferrucci, Pisa 2005.
- Ferrucci S., *La democrazia diseguale. Riflessioni sui capitoli iniziali dell’Athenaion Politeia dello pseudo-Senofonte*, Pisa 2013.
- Ferrucci S., *Cinquant’anni di ricerche sullo Pseudo-Senofonte in Italia (1968-2018): temi, proposte, prospettive*, in Lenfant 2020, 257-282.
- S. Gastaldi, *La classificazione delle costituzioni nella Politica di Aristotele: modelli e problemi*, «Cogito» 7 (2024), 59-82.
- Giangiulio M., *Democrazie greche: Atene, Sicilia, Magna Grecia*, Roma 2015.
- Hansen, M.H., *The Sovereignty of the People’s Court in the Fourth Century B.C. and the Public Action against Unconstitutional Proposals*, Odense 1974.
- Hansen M.H., *La democrazia ateniese nel IV secolo a.C.*, Milano 2003 [orig. Oxford 1991].
- Harris E.M., *Democracy and the Rule of Law in Classical Athens: Essays on Law, Society, and Politics*, Cambridge 2006.
- Harris E.M., *The Rule of Law in Action in Democratic Athens*. Oxford 2013.
- Intrieri M., *Ermocrate Siceliota, stratego, esule*, Pisa 2021.
- Lenfant D. (éd), *Les aventures d’un pamphlet antidémocratique. Transmission et réception de la Constitution des Athéniens du Pseudo-Xénophon (V^e siècle avant J.-C.-XXI^e siècle)*, Paris 2020.
- L. Loddo, *La legge ateniese sull’interdizione degli stranieri dal mercato: da Solone ad Aristofonte di Azenia*, «Klio» 100 (2018), 667-87.
- Lupi M., *Astenersi dall’agora. Analogie istituzionali tra Tebe e Sparta*, «Métis» 11 (1996), 69-82.
- Mazzarino S. *Il pensiero storico classico*, I, Roma-Bari 1966.
- Moggi M., *La polis e dintorni*, Pisa 2017.
- Mosconi G., *Democrazia e buongoverno*, Milano 2022.
- Müller Y., *Claudine Leduc et les lectures marxistes de la Constitution des Athéniens*, in Lenfant 2020, 237-256.
- Musti, D. *L’economia in Grecia*, Roma-Bari 1981.
- Musti, D., *Pubblico e privato nella democrazia periclea*, «QUCC» n.s 20 (1985), 7-17.
- Musti, D. *Demokratía. Origini di un’idea*, Roma-Bari 1995.
- E. Poddighe – L. Loddo, *Ephesis against Eubulides (Dem. 57): Legal Arguments against the Sykophant’s Game*, «Dike» 25 (2022), 95-150.
- F. Vannier, *Finances publiques et richesses privées dans le discours athénien aux V^e et IV^e siècles*, Besançon 1984.